



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 52 DEL 01/02/2023

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA' IN LOC. MOLINO DI FOCI ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 29/12/2022 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Polizia Municipale;

VISTA la richiesta presentata dal Signor P.G. in qualità di Legale Rappresentante dalla ditta Fratelli Fegatilli, con sede in Palaia, tendente ad ottenere provvedimenti in materia di circolazione veicolare per la realizzazione della posa di nuova tubazione idrica per conto di Acque Spa in loc. Molino di Foci dal 06.02.2023 al 24.03.2023

CONSIDERATO che per eseguire le operazioni sopra indicate in piena sicurezza, la ditta esecutrice dei lavori deve posizionare i mezzi meccanici sulla carreggiata, causandone un restringimento, e che pertanto è necessario istituire un senso unico alternato di circolazione regolato da due gruppi semaforici, uno a monte e uno a valle;

RAVVISATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di provvedere in merito dettando norme particolari e temporanee in merito alla circolazione veicolare e pedonale;

SENTITO il parere favorevole dei competenti Uffici Comunali,

VISTI gli artt. 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada

VISTO l'Art. 107 del D.Lgs. 267/00

ORDINA

Che per i motivi di cui sopra, dal giorno 06.02.2023 al giorno 24.03.2023, nel tratto di strada comunale in loc. Molino dei Foci, sia istituito il senso unico alternato con collocazione di impianto semaforico o all'occorrenza con movieri.

La ditta incaricata di eseguire i lavori avrà cura di:

- A ben delimitare il cantiere con l'apposizione all'estremità di esso di segnaletica e luci ad intermittenza,
- Alla collocazione e manutenzione della segnaletica prevista dal CDS e dal regolamento di attuazione, relativa alla posizione del cantiere;
- Tale provvedimento dovrà essere reso noto agli utenti della strada, mediante apposizione di regolare segnaletica.
- A individuare idoneo passaggio per i pedoni ove già previsto e necessario;

- Per l'esecuzione di tali lavori la ditta esecutrice dovrà mantenere per tutto il periodo dei lavori efficiente la segnaletica prevista dal D.M- delle infrastrutture del 10/07/2002, oltre a rispettare le norme in materia di sicurezza per i cantieri, e qualora sia ripristinato il transito, provvedere che questo avvenga nel rispetto della normativa vigente.
- Per giustificati motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale il Comune di San Gimignano può revocare o modificare il presente provvedimento in qualsiasi tempo o imporre altre condizioni senza che il richiedente possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo a titolo di danni o rimborso spese
- Di ogni danno arrecato alle persone agli animali alle cose in genere sia ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente il richiedente e la ditta richiedente , il quale esonera ora per allora il Comune di San Gimignano da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivare da parte di terzi.

Che in conseguenza dei lavori non venga danneggiato il suolo pubblico e che non venga in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente

- Durante l'esecuzione dei lavori non deve essere occupata la sede stradale con depositi di materiale o in qualsiasi altro modo, e che non venga realizzato nessun scavo a cielo aperto nella sede stradale, eccetto quello occorrente per il posizionamento dell'attrezzatura necessaria ad eseguire i lavori e quello inerente alla percorrenza in banchina.

Rimarranno in essere tutte quelle norme non in contrasto con la presente.

DISPONE

Spetterà a chi di dovere e per quanto di competenza, osservare e far osservare quanto disposto con il presente provvedimento. Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa .

Ai sensi dell'Art. 37 C.3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro il termine 60 giorni e con le modalità cui all'Art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Il responsabile del presente procedimento è il Comandante PM, Dott.ssa EDI SALVADORI

Il presente provvedimento detta norme esclusivamente in materia di viabilità e non legittima l'esecuzione dei lavori, qualora il richiedente non sia in possesso delle eventuali autorizzazioni rilasciate da altri enti, se necessarie

Lì, 01/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALVADORI EDI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)